

**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LE FORNITURE
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FNM SPA**

INDICE

**CAPITOLO I
NORME GENERALI**

Preambolo

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Osservanza di disposizioni normative

**CAPITOLO II
RAPPORTI TRA LE PARTI**

Articolo 4 Impegno di riservatezza

Articolo 5 Obbligazioni principali dell'appaltatore

Articolo 6 Documenti presentati in sede d'offerta

Articolo 7 DUVRI

Articolo 8 Garanzia fideiussoria

Articolo 9 Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese

Articolo 10 Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001

Articolo 11 Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

Articolo 12 Incedibilità del Contratto e subappalto

Articolo 13 Referenti dell'Aggiudicatario

Articolo 14 Pagamenti della fornitura, anticipazioni e sospensione dei pagamenti

Articolo 15 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del Contratto in caso di mancato assolvimento degli stessi

Articolo 16 Prezzi e revisione

Articolo 17 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

Articolo 18 Variazioni al Contratto

Articolo 19 Vicende soggettive dell'Aggiudicatario

Articolo 20 Elenchi ufficiali di fornitori

Articolo 21 Qualità della Fornitura - Controlli

Articolo 22 Verifiche in corso di esecuzione

Articolo 23 Modalità di esecuzione della Fornitura

Articolo 24 Gestione delle non conformità

Articolo 25 Accesso del fornitore negli impianti e nelle sedi della Società Committente

Articolo 26 Garanzie della Fornitura e degli standard qualitativi

Articolo 27 Collaudo

Articolo 28 Penali per ritardo

Articolo 29 Penali per inadempimento

Articolo 30 Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

Articolo 31 Prevenzione per infortuni e sicurezza

Articolo 32 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

CAPITOLO III

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 33 Conseguenze dell'inadempimento

Articolo 34 Clausola risolutiva espressa

Articolo 35 Recesso

CAPITOLO IV

NORME DI CHIUSURA

Articolo 36 Foro competente

Articolo 37 Divieto di arbitrato

Articolo 38 Transazione

Articolo 439 Rinvio

CAPO I NORME GENERALI
--

Preambolo

L'esecuzione degli appalti di Forniture disciplinata nel presente Capitolato garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è consentito dalla legge, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile.

Nell'esecuzione degli appalti ciascun aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Capitolato disciplina i contratti di forniture, conclusi tra una Società Committente del gruppo FNM s.p.a. ed un Fornitore aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto con o senza opzione di prodotti strumentali dei settori speciali di cui agli artt. 114 e ss. del d. lgs. 50 del 2016 e ss. .

2. Il presente Capitolato si applica a tutti i contratti di cui precedente punto 1, il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sia inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria calcolate secondo quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

3. Le disposizioni del presente Capitolato disciplinano inoltre, in quanto applicabili, anche i contratti di forniture relativi ad attività non strumentali al servizio speciale svolto dalla Società Committente.

4. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato si applicano anche alle forniture alle quali siano associati, a titolo accessorio, lavori di posa in opera, di installazione e le altre opere provvisorie.

5. Nell'ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applica il presente Capitolato qualora i lavori siano di rilievo economico inferiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.
6. Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nel Contratto.
7. I contratti di acquisto e locazione tra le società del Gruppo FNM (c.d. contratti Intercompany o infragruppo) sono regolati dalle disposizioni specifiche in essi contenute; il presente Capitolato sarà applicabile ai Contratti Intercompany o infragruppo ove non derogato dalle predette disposizioni specifiche
8. Il presente Capitolato non può essere derogato se non in forza di apposita pattuizione scritta tra la Società Committente ed il Fornitore.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato, si intendono per:

- a) **Aggiudicatario o Fornitore o Appaltatore**: il contraente (la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) che si impegna all'esecuzione delle forniture descritte nel Contratto, nonché degli eventuali lavori e/o servizi ad esse connessi.
- b) **Capitolato**: il Capitolato generale d'appalto, di cui al presente documento.
- c) **Capitolato tecnico per la Fornitura**: Capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica dello specifico Contratto.
- d) **Codice**: il "Codice dei contratti pubblici", di cui al D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 .
- e) **Contratto**: il contratto d'appalto avente ad oggetto la Fornitura (come di seguito definita), stipulato tra la Società Committente (come di seguito definita) ed il Fornitore.
- f) **DUVRI**: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (come di seguito definite).
- g) **Fornitura**: oggetto del Contratto.
- h) **Gara**: procedimento competitivo volto alla selezione dell'offerente.
- i) **Garanzia fideiussoria**: la cauzione definitiva che il Fornitore deve rendere al momento della sottoscrizione del Contratto.
- l) **Gruppo FNM S.p.A.**: tutte le società soggette a direzione e coordinamento della capogruppo FNM S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c..
- m) **Interferenze**: circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della Società committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

n) **Presentazione dell'offerta:** candidatura del concorrente mediante consegna alla Società Committente della documentazione e delle dichiarazioni previste dal bando e dalla legge per la partecipazione alla Gara.

o) **Procedura di gara:** qualsiasi atto, regolato dalle norme del Codice, ovvero soggetto alle norme di diritto privato, volto a sollecitare l'offerta.

p) **Responsabile del procedimento:** il responsabile individuato dalla Società Committente per le fasi di progettazione, affidamento e di esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, e, laddove necessario, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

q) **Società Committente:** Società del gruppo FNM S.p.A. che commissiona l'appalto.

Articolo 3

Osservanza di disposizioni normative

1. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché ad eventuali delibere, circolari o prescrizioni delle competenti Autorità in materia, relative alla Fornitura.

2. Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il D.Lgs. 50/2016; il R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile", le norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza

CAPITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4

Impegno di riservatezza

1. Il Fornitore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relativi all'attività della Società Committente.

2. Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del Contratto e in ragione dell'esecuzione della Fornitura, astenendosi dal divulgarli a terzi.

3. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, *know how*, nonché ogni altra informazione riservata afferente alla Società Committente, che vengano apprese a seguito della Procedura di gara o del Contratto, non devono essere utilizzate o rivelate, se non per le attività strettamente necessarie alla corretta effettuazione

della Fornitura. L'obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con la Società Committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.

4. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Società Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 5

Obbligazioni dell'appaltatore

1. Il Fornitore si obbliga ad espletare la Fornitura secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

3. La Fornitura verrà svolta dal Fornitore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti.

4. Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle indicazioni fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
- eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi;
- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente;
- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto;
- comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari,
- proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

- manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

5. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, ferma restando la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 6

Documenti presentati in sede d'offerta

1. Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti e prestati dall'Appaltatore in sede di Presentazione dell'offerta formano parte integrante del Contratto; quanto dichiarato ai fini della Presentazione dell'offerta a presupposto della stipulazione del Contratto ne forma parte integrante ed essenziale.

2. Ogni modifica di fatti e dei requisiti qualitativi oggetto di dichiarazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Società Committente.

Articolo 7

DUVRI¹

1. Per le forniture con posa in opera e per quelle che comprendano l'esecuzione di opere provvisorie, il fornitore, in collaborazione con il Committente è tenuto ad individuare i rischi connessi alla posa in opera negli impianti e sedi del Committente, le misure di sicurezza nonché i relativi oneri, come da documenti contrattuali appositamente predisposti (DUVRI, eventuali Piani di sicurezza).

Articolo 8

Garanzia definitiva

1. Il Fornitore ha l'obbligo di costituire a favore della Società Committente una garanzia denominata 'garanzia definitiva', a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità

¹ Riferimenti normativi: D lgs. n. 81 del 2008, art. 26 commi 3 e ss., come modificati dall'art. 32 della Legge 98/2013 Art. 273 comma 1 lettera h del Regolamento, Autorità det. n. 3 del 5.03.2008, Decreto regionale della Direzione Generale Sanità della RL, n. 14521 del 29 dicembre 2009, sul DUVRI.

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, Tale garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del Contratto.

2. L'ammontare del 10% si intende riferito all'importo complessivo della Fornitura, anche nei casi in cui sia in facoltà della Società Committente recedere dal Contratto prima del termine finale. Nel calcolo del 10% dell'importo complessivo della Fornitura non va considerata l'IVA.

3. La garanzia non è dovuta nel caso di Forniture di importo pari o inferiore a € 40.000,00. In tali casi, l'Aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo del contratto..

4. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia è costituita altresì a tutela del pagamento di eventuali penali nonché del risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine, il rimborso dei pagamenti eseguiti o da eseguire dalla Committente al posto dell'Appaltatore, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o di quant'altro dovuto dall'Appaltatore alla Committente a norma di legge, regolamento o contratto. Rimane salva per la Società Committente la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno a fronte dell'inesatto adempimento, del ritardo nell'adempimento ovvero dell'inadempimento.

5. La fideiussione, ove scelta dal fornitore, deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.; nonché,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta della Società Committente.

6. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

7. Ove non diversamente previsto nel Contratto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

8. Nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte l'Appaltatore dovrà ricostituirla entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall'escussione o dal momento in cui è venuta meno. In caso di inottemperanza, la Società Committente potrà reintegrarla a valere sulle rate di prezzo da corrispondere all'Appaltatore oppure risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 34.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Società Committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

10. E' in ogni caso riservata alla Società Committente la facoltà di stabilire, nel Contratto, in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo del Fornitore a stipulare ulteriori e maggiori garanzie ovvero di prevedere una maggiore durata delle stesse.

11. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino al termine della fornitura. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente. L'efficacia della garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

12. In caso di inadempimento anche a uno solo dei suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 9

Vincolo contrattuale, forma del Contratto, spese

1. Il Contratto di Appalto ha ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, della Fornitura nel luogo ivi indicato. La durata del Contratto di Appalto è indicata nel Contratto e decorre dalla data di perfezionamento dello stesso e/o dalla data di consegna della Fornitura.

2. Il rapporto contrattuale tra Società committente e Appaltatore sorge al momento della sottoscrizione del Contratto.

3. Non si dà luogo alla sottoscrizione del Contratto se non previa approvazione dell'organo competente, ove prevista, laddove la sottoscrizione non possa essere effettuata da amministratori ovvero procuratori, muniti degli appositi poteri, come resi pubblici presso il competente Registro delle Imprese.

4. Il Contratto tra la Società Committente e il Fornitore verrà stipulato nelle forme di legge.

5. Tutte le spese inerenti al Contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico del Fornitore.

Articolo 10

Rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001

1. Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Modello organizzativo adottato dalla Società Committente e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiarà inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è

un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Società Committente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il Contratto.

2. Il Fornitore inoltre dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dalla Società Committente e di obbligarci al rispetto delle norme ivi contenute.

3. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001.

In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet della Società Committente e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere con effetto immediato il Contratto di Appalto al sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali

Articolo 11

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, che si sia aggiudicato la Gara, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la Società Committente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alla parte di Fornitura ancora da eseguire. Qualora non sussistano tali requisiti, la Società Committente ha facoltà di recedere dal Contratto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese, che si sia aggiudicato la Gara, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'impresa mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta ad eseguire la Fornitura, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi ultimi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla parte di Fornitura ancora da eseguire.

Articolo 12

Incedibilità del Contratto e subappalto

1.Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dagli artt. 106, co. 1, lett. d), nn. 1) e 2) e 110, D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

2.Per quanto concerne la disciplina del subappalto, si rinvia all'art. 105 del Codice, da intendersi integralmente richiamato.

L'Appaltatore è comunque tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto.

La Committente stabilirà di volta in volta nel bando di Gara ovvero nella richiesta d'offerta la parte del Servizio che può essere concessa in subappalto, che in ogni caso non potrà superare il 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare in sede di offerta di voler ricorrere al subappalto e ad indicare già in tale sede la quota parte di servizi che intende subappaltare, nonché ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.

3.L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l'integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto.

4.I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d'Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

5.Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

6.Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

7.La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

8.I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Appaltatore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nel bando di gara.

Articolo 13

Referenti dell'Aggiudicatario

1. E' obbligo dell'Aggiudicatario nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali, ovvero preposti, od institori che costituiranno i referenti dell'Aggiudicatario stesso per l'esecuzione e gestione del Contratto. Tali soggetti saranno considerati dalla Società Committente muniti, disgiuntamente, di poteri di operatività e responsabilità e saranno atti a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la medesima Società Committente.

2. La Società Committente, a sua volta, si impegna a fornire i nominativi di propri dipendenti deputati alle finalità sopra descritte. Ogni eventuale variazione dei soggetti incaricati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto entro 48 ore dalla variazione stessa.

3. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del verificatore della conformità, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Articolo 14

Pagamento della fornitura, anticipazioni e sospensione del pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo relativo al Contratto di fornitura viene effettuato secondo le modalità stabilite in Contratto.

2. La Società Committente non può accordare, sotto nessuna forma né ad alcun titolo, anticipazioni sul prezzo.

3. La Società Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura e, in seguito a collaudo, emette il certificato di pagamento, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore.

3. L'emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all'emissione da parte della Società Committente del certificato di pagamento.

4. A seguito dell'emissione di fatture da parte del fornitore, secondo le specifiche modalità previste dal contratto, il committente provvederà alla loro liquidazione entro 60 giorni fine mese data fattura, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

5. Non è subordinata all'emissione del certificato di pagamento, l'emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione "a vista"; in tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura.

6. Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente, anche al di fuori del Contratto di fornitura stipulato con la Società Committente, sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.

7. Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto della Società Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

8. E' in facoltà del committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazione con il fornitore per inadempienze relative al Contratto in corso ovvero anche ad altri contratti.

9. Qualora parte del contratto di fornitura sia oggetto di subappalto, il pagamento al fornitore è sospeso se quest'ultimo non trasmette le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal committente.

10. Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte della Società Committente saranno corrisposti interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 15

Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del Contratto in caso di mancato assolvimento degli stessi

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a: (a) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; (b) comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; (c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; (d) indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Aggiudicatario è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni un'apposita clausola, con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

5. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Società Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Società Committente.

Articolo 16

Prezzi e revisione

1. Nel caso di forniture pluriennali il corrispettivo previsto rimane fisso ed invariabile per il primo biennio di espletamento della Fornitura, fatta salvo la rivalutazione ISTAT.

2. A partire dal secondo biennio di Fornitura i prezzi potranno essere adeguati in base ad un'apposita istruttoria condotta dai soggetti competenti a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Fornitore.

3. A meno di diversa indicazione i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA. L'Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato

dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al servizio che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

4. Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

Articolo 17

Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

1. Ai fini dell'opponibilità alla Società Committente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Società Committente debitrice anche ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c..

2. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Società Committente, se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

3. La Società Committente, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto.

4. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile alla Società Committente nei casi in cui l'Aggiudicatario cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso, la Società Committente potrà eccepire l'inadempimento dell'Aggiudicatario cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

5. Qualora il credito sia vantato nei confronti della Società Committente da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione potrà essere effettuata unicamente dall'impresa mandataria.

6. Qualora a seguito di cessione dei crediti l'Aggiudicatario venga sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale e non viene esercitato il recesso dal Contratto, in ogni caso la Società Committente sospenderà i pagamenti dei crediti vantati dall'Aggiudicatario sino a quando non venga autorizzata dai competenti organi della procedura cui l'Aggiudicatario è sottoposto.

Articolo 18

Variazioni al Contratto

1. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, la Società Committente potrà chiedere la variazione al Contratto, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate

b) per le forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature fornite nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per la Società Committente notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e la modifica non alteri la natura generale del contratto

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d. lgs. 50 del 2016;

3) nel caso in cui la Società committente si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, in caso di errori od omissioni che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione della fornitura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Dlgs 50/2016;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Una modifica di un contratto è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso la modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata o avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto dal contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società committente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 19

Vicende soggettive dell'Aggiudicatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Aggiudicatario, si rinvia a quanto previsto agli artt. 106, co. 1, lett. d), nn. 1) e 2) e 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20

Elenchi ufficiali di fornitori

1. Ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di fornitori possono presentare alla Società Committente il relativo certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

Articolo 21

Qualità della Fornitura - Controlli

1. I materiali e/o prodotti oggetto della Fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche corrispondenti ai requisiti ed alle prestazioni (compresa la consegna e l'assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, conformi agli eventuali campioni di cui alle specifiche tecniche, a disposizione di legge, di regolamento o di altre disposizioni tecniche.

2. A tal fine la Società Committente verificherà, prima della stipulazione del Contratto, nonché durante al vigenza del rapporto contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di gara e le concrete modalità attuative della Fornitura alla luce altresì di eventuali certificati, autodichiarazioni o altre attestazioni provenienti dal fornitore.

3. Salva diversa pattuizione stabilita dalle Parti nel Contratto e nei Documenti contrattuali, si intendono comprese nell'oggetto della Fornitura la manutenzione del materiale fornito e la prestazione delle garanzie tecniche.

4. Inoltre, i prodotti oggetto della Fornitura debbono possedere, oltre ai requisiti specifici indicati nel contratto, i necessari requisiti generali di funzionalità e di idoneità allo scopo per il quale la Fornitura viene richiesta.

5. Qualora le prescrizioni tecniche relative alla Fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

6. In caso di esito sfavorevole dei controlli effettuati, o del venire meno degli standard qualitativi della Fornitura, l'Aggiudicatario dovrà rendere la parte della Fornitura ancora da svolgersi conforme alle specifiche di Gara od alle eventuali successive modifiche adottate nel corso del rapporto contrattuale. Quanto alla parte della Fornitura già prestata, questo, a richiesta della Società Committente, dovrà essere integrata o sostituita con una Fornitura conforme entro un ragionevole termine (che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data della richiesta). Le relative spese rimangono ad integrale carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 22

Verifiche in corso di esecuzione

1. La Società Committente è in facoltà di verificare, eventualmente tramite l'Organismo di sorveglianza e di controllo, se costituito, in ogni fase della Fornitura l'osservanza da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
2. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante richiesta ed esame di documenti, partecipazione e indizione di riunioni, partecipazione a prove e verifiche e collaudi, verifiche ispettive.
3. A tal fine, la Società Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori al fine di seguire le operazioni inerenti alla Fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della Fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali.
4. Sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto per le verifiche e prove ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le stesse, ovunque debbano essere effettuate, ad esclusione delle sole prestazioni dei collaudatori della Società Committente e dei tecnici incaricati dalla Società Committente

Articolo 23

Modalità di esecuzione della Fornitura

1. Nell'esecuzione della Fornitura il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Contratto, nei Documenti contrattuali e nelle altre indicazioni impartite dalla Società Committente.
2. In caso di divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche impartite dalla Società Committente, il Fornitore ha la facoltà di effettuare reclamo scritto alla Società Committente, entro e non oltre 10 giorni dall'insorgere della divergenza.
3. Le spese di imballaggio, trasporto e consegna del materiale oggetto della fornitura si intendono a totale carico del Fornitore; ogni rischio connesso alla spedizione, trasporto, consegna e posa in opera del materiale, ivi compreso lo smarrimento, il furto, il deterioramento e il danno al materiale si intende a carico esclusivo del Fornitore.
4. Salvo il caso di forza maggiore, il Fornitore non può sospendere o ritardare la propria prestazione.

Articolo 24

Gestione delle non conformità

1. Il Fornitore è tenuto ad identificare i prodotti che non siano conformi ai relativi requisiti e verificare che gli stessi non vengano utilizzati o consegnati ai fini della Fornitura.

2. Mediante apposita “procedura” prevista dal Contratto il Fornitore rileva, esamina e risolve le “Non Conformità” e precisa i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere preventivamente autorizzata dal Committente.
3. Qualora la “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”

Articolo 25

Accesso del Fornitore negli impianti e nelle sedi della Società Committente

1. Qualora per necessità connesse all’esecuzione della Fornitura il Fornitore debba accedere agli impianti e/o nelle sedi della Società Committente, lo stesso è tenuto ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge, le prescrizioni impartite dalla Società Committente e dai suoi dirigenti o preposti all’impianto e/o sede.
2. La Società Committente è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per infortunio o danno che il Fornitore o suo dipendente o collaboratore possa per qualsiasi causa subire durante l’accesso agli impianti della Società Committente.
3. Il Fornitore è tenuto a rispondere dei danni cagionati alla Società Committente o a terzi in occasione dell’accesso agli impianti e/o sedi della Società Committente.
4. La custodia, conservazione e cura dei materiali eventualmente introdotti dal Fornitore negli impianti e/o nelle sedi della Società Committente è a carico del Fornitore; nessuna responsabilità per danno, deterioramento, furto o smarrimento può essere addebitata alla Società Committente.

Articolo 26

Garanzie della Fornitura e degli standard qualitativi

1. Il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti rispondano agli standard qualitativi richiesti, siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inadatti all’uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo nonché quella di buon’esecuzione della prestazione avranno durata pari a 24 mesi naturali consecutivi a partire dalla data del collaudo finale della Fornitura.
3. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore è tenuto a riparare e sostituire senza indugio tutti i materiali o beni oggetto della Fornitura o le parti di essi che risultassero avariati, danneggiati o comunque non idonei all’uso convenuto.
4. In relazione alla natura e all’entità dei vizi o difetti negli standard riscontrati la Società Committente può disporre le corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione di quanto prestato per la sua sostituzione o riparazione fatta salva l’applicazione delle penali di cui agli artt. 27 e 28 del presente Capitolato.
5. Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per la Società Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all’art. 1493 c.c..

6. La Società Committente, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte del Fornitore, provvederà direttamente all'adeguamento della fornitura agli standard stabiliti, con aggravio delle relative spese a carico dell'Aggiudicatario. Rimane salva la facoltà per la Società Committente di escutere la fideiussione salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Il Fornitore è tenuto, durante il periodo di garanzia, a provvedere a propria cura e spese al ritiro, sostituzione e riparazione del materiale difettoso, nonché alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dalla Società Committente.

Articolo 27

Collaudo

1. Indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto, ogni bene oggetto della fornitura deve essere sottoposto a collaudo.

2. Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica e controllo, svolte da personale incaricato dal fornitore ovvero, qualora contrattualmente previsto, dalla Società Committente o da Organismi e/o soggetti appositamente da questo incaricati dirette ad accertare la piena conformità dei materiali o degli altri beni oggetto della Fornitura alle condizioni previste nel Contratto, nelle prescrizioni tecniche e nei disegni 3. Se non diversamente stabilito nel Contratto, le operazioni di collaudo sono eseguite dal fornitore, qualora lo stesso sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000.

4. Tra le finalità delle operazioni di collaudo rientra anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" eventualmente aperte durante l'esecuzione del Contratto.

5. Qualora contrattualmente previsti, i collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.

6. Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.

7. Qualora tutte le operazioni di collaudo siano eseguite con esito favorevole, deve essere redatto, a cura del personale addetto alle stesse, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della Fornitura.

Articolo 28

Penali per ritardo

1. In caso di ritardo saranno applicate all'Appaltatore le penali descritte di seguito.

2. L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 20% del prezzo dell'intera Fornitura. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica in presenza dei presupposti previsti nel Contratto senza necessità di alcuna notifica o comunicazione. In ogni caso, il ritardo nell'esecuzione della Fornitura superiore a 7 giorni rispetto ai tempi convenuti,

fatte comunque salve diverse disposizioni del Contratto o del capitolato speciale, darà diritto alla Società Committente ad applicare penali ammontanti allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione dell'intera Fornitura per ogni singola consegna effettuata in ritardo.

3. Ove il ritardo superi i 14 giorni, fatti salvi i casi in cui la Società Committente stabilisca termini essenziali o fatte salve le diverse disposizioni del Contratto, le penali sopra previste ammonteranno allo 0,02 del prezzo di aggiudicazione dell'intera Fornitura per ogni singola consegna effettuata in ritardo.

4. Decorsi 14 giorni, le penali ammonteranno allo 0,005 del prezzo di aggiudicazione dell'intera Fornitura per ogni giorno di ritardo ulteriore al 14° giorno. L'eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell'eventuale ritardo.

5. La Società Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali applicate.

Articolo 29

Penali per inadempimento

1. In caso di inadempimento saranno applicate all'Appaltatore le penali descritte di seguito. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile decisione della Committente, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia.

2. Troveranno applicazione le penali nei casi di seguito descritti:

- a) 0,01 del prezzo di aggiudicazione, nel caso di riscontrate difformità agli standard qualitativi rispetto a quelli offerti in sede di Gara. Tale percentuale troverà applicazione per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata, potendo pertanto essere applicata anche più volte in un anno;
- b) 0,01 del prezzo di aggiudicazione per ogni difformità in difetto per giorno tra il numero di personale offerto in Gara e quello effettivamente utilizzato nell'espletamento della Fornitura. Tale percentuale verrà applicata per ogni persona in meno impiegata o per ogni persona il cui nominativo non corrisponda a quanto dichiarato in sede di Gara ovvero per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o la professionalità offerta in sede di Gara;

3. Le penali di cui alle precedenti lettere a), b) possono trovare applicazione congiuntamente.

4. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali applicate.

5. L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione dell'inadempimento, a seguito della quale l'Aggiudicatario ha la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.

6. La Società Committente si pronuncerà in merito alle controdeduzioni avanzate dall'Aggiudicatario entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ed il suo giudizio è insindacabile.

7. Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'Aggiudicatario sia causato da forza maggiore, caso fortuito o impossibilità sopravvenuta. Tali casi devono essere segnalati tempestivamente alla Società Committente e comunque non oltre il quinto giorno dal loro avverarsi, pena la decadenza dell'Aggiudicatario dal beneficio della disapplicazione delle penali.

Articolo 30

Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio.

2. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della Fornitura, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata del Contratto.

3. L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo nazionale applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente. Resta inteso che qualsiasi modifica al trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, non potrà comportare la revisione dei prezzi di cui all'articolo 15. Ne consegue che l'eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico dell'Aggiudicatario.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. L'Aggiudicatario dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo

inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio della Fornitura le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

7. L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL, nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; esso esonera pertanto la Società Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Società Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

8. Il Fornitore è inoltre obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la stessa sarà contestata per iscritto all'Aggiudicatario dalla Società Committente, che lo inviterà a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Società Committente - anche in corso dell'esecuzione della Fornitura - può effettuare i pagamenti direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario. A tal fine, la Società Committente potrà richiedere all'Aggiudicatario, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

9. L'Aggiudicatario dovrà osservare la clausola sociale in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente di cui al precedente comma 1, relativamente all'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, con esclusione di periodi di prova, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione del medesimo Aggiudicatario. A tal fine, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e di tutte le norme previste dalla citata contrattazione collettiva in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante; al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. Il cambio di appalto, inoltre, non potrà in ogni caso comportare una modifica del costo della manodopera già impiegata dall'Aggiudicatario al momento del cambio di appalto.

10. L'Aggiudicatario si assumerà tutti i rischi conseguenti al cambio di appalto con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Società Committente.

Articolo 31

Prevenzione per infortuni e sicurezza

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in

tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni nell'esecuzione della Fornitura, con particolare riguardo alle prescrizioni specifiche applicabili alle forniture con posa in opera e alle forniture che comprendano l'esecuzione di opere provvisoriale.

3. I costi relativi alla sicurezza relativi ai dipendenti, collaboratori e/o ausiliari del fornitore, calcolati in conformità alle previsioni di legge, saranno a totale carico del Fornitore, in quanto afferenti all'esercizio di impresa.

Articolo 32

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

1. Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

2. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

CAPITOLO III

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 33

Conseguenze dell'inadempimento

1. L'inadempimento nella prestazione della Fornitura, l'inesatto adempimento ovvero il ritardo nell'adempimento, comportano, oltre all'eventuale risoluzione del Contratto, operante anche per una sola delle circostanze di cui al successivo art. 34, l'escussione della fideiussione, l'incasso delle penali nonché il risarcimento di tutti i danni, di carattere patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

Articolo 34

Clausola risolutiva espressa

1. Fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione previsti in precedenza e da altre disposizioni del Contratto, la Società Committente può risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016, in presenza anche di una sola delle seguenti circostanze:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;

- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs 50/2016, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 D Lgs 50/2016, comma 1 e, pertanto avrebbe dovuto essere escluso ovvero avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136 comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati

2. La Società Committente può inoltre risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) affidamento in subappalto di tutto o parte della Fornitura senza la preventiva autorizzazione della Società Committente;
- b) cessione del Contratto senza la preventiva autorizzazione della Società Committente;
- c) mancata informativa alla Società Committente in merito ai nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'Aggiudicatario si avvalga;
- d) violazione delle norme di cui all'art. 22;
- e) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario;
- f) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro;
- g) applicazione di una o più misure di prevenzione, anche nei confronti dei subappaltatori, di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011 ovvero intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) passata in giudicato;
- h) inosservanza da parte dell'Aggiudicatario di una qualsiasi delle previsioni gravanti sullo stesso in materia di D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) modifiche delle condizioni patrimoniali dell'Aggiudicatario tali da costituire pregiudizio per l'esecuzione della Fornitura. Costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro:
 - 1. il mancato pagamento di uno o più subappaltatori relativo al Contratto ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso Aggiudicatario in ragione di distinti procedimenti di Gara;
 - 2. un indice di stabilità patrimoniale-grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre;
- j) mancata ricostituzione della garanzia nei termini previsti dall'art. 8;
- k) grave inadempimento, accertato secondo quanto disposto dal comma 4 che segue determinato, da:
 - ritardo nell'adempimento tale da pregiudicare la corretta esecuzione della Fornitura
 - per gravi e/o reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario e/o nel caso in cui la qualità delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario siano ripetutamente oggetto di contestazione da parte della Società Committente;
 - utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo; ogni altro inadempimento, tale da pregiudicare la corretta esecuzione della Fornitura;
- l) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsti all'art. 15 del presente Capitolato

- m) violazioni debitamente accertate dagli organi competenti delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché di tutte le norme relative alla salute ed alla sicurezza sul lavoro ove applicabili nel corso dell'esecuzione del Contratto;
- n) violazione dell'impegno di riservatezza di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- o) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Società Committente.
- p) violazione dell'art. 32

3. La Società Comittente deve risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 DLgs 50/2016.

4. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della Fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Società Committente su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il responsabile del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Società Committente risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture ed eventuali lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità redige un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.lgs. 50/2016. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali ulteriori forniture o opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d. lgs. 50 del 2016.

9. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Società Committente l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Società Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento degli eventuali cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto.

10. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11. Rimane salva per la Società Committente la facoltà di fare eseguire il Contratto risolto da altra società, con aggravio dei costi a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 35

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Società Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento della Fornitura nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo Fornitura non eseguita.

2. Il decimo dell'importo delle Fornitura non eseguita è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la Fornitura ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Società Committente a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del Responsabile del procedimento i, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La Società Committente può trattenere le forniture che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle forniture non ammortizzato nel corso dell'esecuzione della Fornitura, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di acquisto della Fornitura e il valore delle forniture al momento dello scioglimento del Contratto.

6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini messi a disposizione dalla Società Committente i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto e deve mettere i magazzini a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPITOLO IV NORME DI CHIUSURA
--

Articolo 36

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Committente e l'Aggiudicatario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 37

Divieto di arbitrato

1. E' fatto divieto compromettere le cause in arbitri.

Articolo 38

Transazione

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

Articolo 39

Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile italiano, e, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Trova applicazione, in ogni caso, la legge italiana.